

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2012 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2012****recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/16/UE ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ⁽²⁾. Alcuni adeguamenti importanti sono stati apportati alle norme concernenti la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni.
- (2) Per facilitare lo scambio di informazioni la direttiva 2011/16/UE stabilisce che tale scambio abbia luogo utilizzando formulari tipo. In conformità a quanto previsto dalla direttiva e al fine di garantire l'adeguatezza dei dati scambiati e l'efficienza dello scambio stesso, è necessario stabilire modalità di applicazione in materia per lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio spontaneo di informazioni, le notifiche e le informazioni di riscontro. È opportuno che il formulario da utilizzare comprenda un certo numero di campi sufficientemente diversificati, in modo da consentire agli Stati membri di trattare agevolmente i diversi casi utilizzando per ciascuno di essi i campi pertinenti.
- (3) In conformità alla direttiva 2011/16/UE, le informazioni devono essere comunicate utilizzando per quanto possibile la rete comune di comunicazione («CCN»). Negli altri casi è necessario specificare le modalità pratiche della comunicazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

Articolo 1

1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva del Consiglio.
2. Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva è conforme all'allegato I del presente regolamento.
3. Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato II del presente regolamento.
4. Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, è conforme all'allegato III del presente regolamento.
5. Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.
2. Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall'autorità competente che le trasmette.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁽¹⁾ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva contiene i seguenti campi (*):

- Base giuridica
- Numero di riferimento
- Data
- Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata
- Identità della persona oggetto della verifica o indagine
- Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE
- Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni
- Periodo oggetto dell'indagine
- Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste
- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE
- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE
- Richiesta motivata di un'indagine amministrativa specifica e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine
- Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni
- Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale
- Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni
- Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere.

(*) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono tuttavia apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO II

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 3

Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE contiene i seguenti campi (*):

- Base giuridica
- Numero di riferimento
- Data
- Identità dell'autorità che trasmette e dell'autorità che riceve le informazioni
- Identità della persona oggetto dello scambio spontaneo di informazioni
- Periodo interessato dallo scambio spontaneo di informazioni
- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE
- Conferma di ricevuta delle informazioni oggetto dello scambio spontaneo.

(*) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO III

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, contiene i seguenti campi (*):

- Base giuridica
- Numero di riferimento
- Data
- Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata
- Nome e indirizzo del destinatario dello strumento o della decisione
- Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del destinatario
- Oggetto dello strumento o della decisione
- Seguito dato alla richiesta di notifica dall'autorità interpellata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE, recante la data in cui l'atto o l'adesione sono stati notificati al destinatario.

(*) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO IV

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 5

Il formulario da utilizzare per il riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, contiene i seguenti campi (*):

- Numero di riferimento
- Data
- Identità dell'autorità competente che fornisce il riscontro
- Riscontro generale sulle informazioni fornite
- Risultati direttamente correlati alle informazioni fornite.

(*) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
